UNIVERSITÀ DI PISA

Direzione generale
Relazioni sindacali/lc

UNIVERSITA' DI PISA
Codice AOO: CLE
Num. Prot.: 0015020 / 2014
Data: 08/05/2014
Rep: Circolari
Num: 12/2014

Gentili professori e colleghi,

a seguito della richiesta di chiarimenti presentata dai RLS e dalla RSU circa l'esistenza di una copertura assicurativa per gli infortuni stradali in itinere, sia in relazione alla mobilità da e verso la sede di servizio (c.d. *in itinere*) che per la mobilità sul territorio per motivi di servizio, mi sembra opportuno fornire adeguata informazione.

Occorre innanzitutto distinguere tra il risarcimento dell'**infortunio** (lesioni fisiche personali) e risarcimento del **danno subito dal proprio mezzo di trasporto** nel sinistro. In entrambi i casi è necessario distinguere ulteriormente a seconda che l'evento dannoso si verifichi *in itinere* o in servizio.

1) Infortunio

a) Infortunio in itinere
Si parla di infortunio *in itinere* quando un dipendente riporta lesioni fisiche a seguito di incidente durante il trasferimento da casa alla sede di lavoro e viceversa. In tal caso l'unico risarcimento è operato da INAIL, purché l'infortunio sia avvenuto nel rispetto di determinate condizioni. Il D.P.R. 1124/1965, così come modificato dal D.Lgs. 38/2000, infatti, prevede l'indennizzabilità INAIL dell'infortunio quando verificatosi lungo il normale tragitto che collega il luogo di abitazione con quello di lavoro, percorso a piedi o con mezzo pubblico di trasporto; la copertura assicurativa è garantita anche in caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato purché necessitato. Sull'interpretazione esatta del termine "necessitato" si rinvia alla giurisprudenza e alle circolari INAIL dalle quali comunque emerge che la presenza sul territorio di mezzi pubblici di trasporto in grado di consentire il trasferimento tra la sede di lavoro e la propria abitazione compatibilmente con gli orari di lavoro è motivo di esclusione dalla copertura assicurativa. L'indennizzabilità è esclusa altresì in caso di interruzioni o deviazioni del tragitto non necessitate.

Un caso particolare è rappresentato dall'utilizzo della bicicletta per il percorso casa-lavoro: sull'argomento è intervenuta la stessa INAIL con una nota del 07/11/2011 "Infortunio in itinere - utilizzo del mezzo privato". La nota chiarisce che, con riferimento all'indennizzabilità di infortuni in itinere occorsi utilizzando la bicicletta, la valutazione sul carattere "necessitato" dell'uso di tale mezzo di locomozione, per assenza o insufficienza dei mezzi pubblici di trasporto **e** per la non percorribilità a piedi del tragitto, considerata la distanza tra l'abitazione ed il luogo di lavoro, costituisca discrimine ai fini dell'indennizzabilità soltanto quando l'evento lesivo si verifichi nel percorrere una strada aperta al traffico di veicoli a motore e non invece quando tale evento si verifichi su pista ciclabile o zona interdetta al traffico. Nel primo caso (strada aperta al traffico di veicoli a motore), infatti, può ritenersi sussistente la ratio sostanziale dell'esclusione dell'indennizzabilità dell'evento lesivo conseguente alla libera scelta, da parte del lavoratore, di esporsi ad un rischio maggiore, rispetto a quello gravante sugli utenti dei mezzi pubblici di trasporto, nell'affrontare il traffico veicolare a bordo del mezzo di trasporto privato. La suddetta ratio, invece, non ricorre nel caso di tragitto su pista ciclabile, e cioè su percorso protetto ed interdetto al traffico dei veicoli a motore, essendo escluso quel rischio che risulta aggravato dalla scelta del mezzo di trasporto privato (ovviamente l'uso della bicicletta deve comunque risultare "necessitato" dalla mancanza di mezzi pubblici con riferimento agli orari di lavoro). In definitiva, l'infortunio *in itinere* utilizzando la bicicletta è indennizzato da INAIL se l'infortunato percorre una pista ciclabile **e** se il trasferimento a piedi, tenuto conto della distanza, o con il mezzo di trasporto pubblico non consente il trasferimento casa-lavoro in tempi conciliabili con gli orari di lavoro.

Riguardo dell'indennizzabilità degli infortuni occorsi utilizzando il servizio di *bike-sharing*, si precisa che tale servizio, sebbene promosso e gestito dalle amministrazioni locali ai fini del decongestionamento del traffico e, quindi dell'inquinamento ambientale, non può, tuttavia, essere assimilato al mezzo pubblico di servizio.

Si precisa, inoltre, che in caso di infortunio in itinere la polizza assicurativa dell'Ateneo non è operativa.

b) Infortunio in servizio

Ogni infortunio che avvenga con un mezzo di trasporto, durante uno spostamento tra una sede di lavoro e l'altra per attività di servizio o durante uno spostamento per compiere una missione, sempre che trattasi di attività autorizzata, è riconosciuto come infortunio sul lavoro. In tal caso opera, per il risarcimento del danno da lesioni fisiche, sia la copertura assicurativa INAIL sia quella integrativa stipulata dal nostro Ateneo. Quest'ultima, però, in caso di utilizzo di mezzo proprio, prevede l'indennizzo senza limitazioni in ordine al tipo di mezzo (veicoli a due ruote, bicicletta, ecc.) delle eventuali lesioni fisiche riportate solo se l'uso del mezzo proprio era stato preventivamente autorizzato dal responsabile. Al riguardo, è visibile sul sito internet dell'Ateneo http://www.unipi.it/index.php/amministrazione/itemlist/category/514-assicurazione la polizza stipulata dall'Amministrazione, nonché le relative condizioni e procedure. In particolare, il dipendente deve ottenere preventiva autorizzazione all'uso del mezzo proprio dal Responsabile, in quanto la suddetta autorizzazione scritta è un elemento indispensabile per perfezionare qualsiasi eventuale denuncia di infortunio alla compagnia assicuratrice.

2) Risarcimento dei danni subiti dal proprio mezzo coinvolto nel sinistro

a) In itinere

Nel caso di incidente occorso *in itinere* (nel percorso casa-lavoro e viceversa) non è previsto né da INAIL né dalla polizza dell'Ateneo alcun risarcimento dell'eventuale danno riportato al proprio mezzo.

b) In servizio

Nel caso di incidente occorso in servizio (durante il trasferimento da una sede all'altra o durante una missione fuori sede) utilizzando il proprio mezzo, è prevista la copertura assicurativa del proprio mezzo dalla polizza Kasko dell'Università purché l'utilizzo del mezzo proprio fosse stato preventivamente autorizzato, con autorizzazione scritta, dal responsabile della struttura in cui il dipendente opera. Gli eventuali danni provocati a terzi sono coperti dalla RC Auto del proprio veicolo (l'aumento del costo della propria polizza non è risarcito).

Nel caso di incidente occorso in servizio (durante il trasferimento da una sede all'altra o durante una missione fuori sede) utilizzando un mezzo dell'Ateneo, opera la RC Auto dell'Università. Poiché i mezzi dell'Università non sono coperti da polizza Kasko, gli eventuali danni subiti dal mezzo nel caso che la responsabilità del sinistro sia riconducibile al dipendente sono a carico comunque dell'Ateneo.

Il Direttore generale
Dott. Riccardo Grasso